



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 maggio 2014 (15.05)
OR. en**

9046/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0304 (COD)**

**CODEC 1131
DROIPEN 60
CORDROGUE 29
SAN 185
PE 300**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 14-17 aprile 2014)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, Teresa JIMENEZ-BECERRIL BARRIO (PPE-ES), ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, una relazione contenente sedici emendamenti alla proposta di direttiva (emendamenti 1-16). Il gruppo politico ALDE ha presentato un ulteriore emendamento (emendamento 17).

II. DISCUSSIONE

Non ha avuto luogo alcuna discussione.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che si è svolta il 17 aprile 2014, la plenaria ha adottato i sedici emendamenti (emendamenti 1-16) contenuti nella relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura. Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

Reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2013)0618),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0271/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei comuni del Regno Unito e dalla Camera dei Lord del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0173/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) La fissazione di norme minime comuni nell'Unione relative alla definizione di reati di traffico di stupefacenti e alle sanzioni dovrebbe contribuire in ultima analisi alla tutela della salute pubblica e alla riduzione dei danni connessi al traffico e al consumo di stupefacenti.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nell'Unione stanno comparando con frequenza e si stanno diffondendo rapidamente nuove sostanze psicoattive che imitano gli effetti delle sostanze classificate ai sensi delle Convenzioni delle Nazioni Unite. Alcune nuove sostanze psicoattive pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, come indicato dal [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive]. Ai sensi di tale regolamento, le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza possono essere oggetto di misure che ne vietano la produzione, la fabbricazione, la messa a disposizione sul mercato, inclusa l'importazione nell'Unione, il trasporto e l'esportazione dall'Unione. Per ridurre efficacemente la disponibilità delle sostanze che pongono gravi rischi agli individui e alla società, e per scoraggiare il traffico di tali sostanze nell'Unione così come l'implicazione delle organizzazioni criminali, le misure di restrizione permanente di mercato adottate ai sensi del regolamento dovrebbero essere sostenute da disposizioni di diritto penale.

(4) Nell'Unione stanno comparando con frequenza e si stanno diffondendo rapidamente nuove sostanze psicoattive, ***come i prodotti che contengono agonisti sintetici del recettore dei cannabinoidi (CRA)***, che imitano gli effetti delle sostanze classificate ai sensi delle Convenzioni delle Nazioni Unite. Alcune nuove sostanze psicoattive pongono gravi rischi sociali, di salute ***pubblica*** e di sicurezza, come indicato dal [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive]. Ai sensi di tale regolamento, le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza possono essere oggetto di misure che ne vietano la produzione, la fabbricazione, la messa a disposizione sul mercato, inclusa l'importazione nell'Unione, il trasporto e l'esportazione dall'Unione. Per ridurre efficacemente la disponibilità delle ***nuove sostanze psicoattive*** che pongono gravi rischi agli individui e alla società, e per scoraggiare il traffico di tali sostanze nell'Unione così come l'implicazione delle organizzazioni criminali, ***che con il***

traffico illecito di stupefacenti generano spesso ingenti profitti, le misure di restrizione permanente di mercato adottate ai sensi del regolamento dovrebbero essere sostenute da disposizioni ***proporzionate*** di diritto penale, ***applicabili unicamente a produttori, fornitori e distributori e non ai singoli consumatori***.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Per ridurre in modo efficace la domanda di nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, è opportuno che la divulgazione di informazioni circostanziate sulla salute pubblica e i sistemi di allerta precoce rivolti ai consumatori costituiscano parte integrante di una strategia inclusiva e partecipativa intesa a prevenire e ridurre i danni.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Le nuove sostanze psicoattive oggetto di una restrizione permanente di mercato ai sensi del [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive] dovrebbero ***pertanto*** rientrare nel *campo* d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione relative al traffico illecito di stupefacenti. ***Ciò contribuirebbe anche a ottimizzare e a chiarire il quadro giuridico dell'Unione, poiché alle sostanze di cui alle Convenzioni delle Nazioni Unite e alle nuove sostanze psicoattive più dannose si applicherebbero le stesse disposizioni di diritto penale. Occorre quindi modificare la*** definizione di

(5) Pertanto, dopo essere state inserite nell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI, le nuove sostanze psicoattive oggetto di una restrizione permanente di mercato ai sensi del [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive] dovrebbero rientrare nell'ambito d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione relative al traffico illecito di stupefacenti. Al fine di inserire tali sostanze nell'allegato, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione

"stupefacenti" di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI.

europea riguardo alla modifica dell'allegato e, di conseguenza, della definizione di "stupefacenti" di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per reagire rapidamente alla comparsa e alla diffusione nell'Unione di nuove sostanze psicoattive dannose, gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della decisione quadro 2004/757/GAI **a tali** nuove sostanze **che pongono** gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza entro *dodici* mesi dal loro **assoggettamento a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive]**.

Emendamento

(6) Per reagire rapidamente alla comparsa e alla diffusione nell'Unione di nuove sostanze psicoattive dannose, gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della decisione quadro 2004/757/GAI **alle** nuove sostanze **psicoattive che sono soggette a restrizioni permanenti di mercato sulla base dei** gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza **che pongono, ai sensi del [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive]**, entro *12* mesi dal loro **inserimento nell'allegato della suddetta decisione quadro.**

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La presente direttiva, in linea con le disposizioni della decisione quadro 2004/757/GAI da essa modificata, non prevede la criminalizzazione del possesso di nuove sostanze psicoattive per uso personale, fatto salvo il diritto degli Stati membri di criminalizzare il possesso di

stupefacenti per uso personale a livello nazionale.

Emendamento 7

**Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) È opportuno che la Commissione valuti l'impatto della decisione quadro 2004/757/GAI sull'offerta di stupefacenti, tra l'altro sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. A tale scopo, è opportuno che gli Stati membri presentino informazioni dettagliate sui canali di distribuzione delle sostanze psicoattive utilizzati sul loro territorio per la fornitura di sostanze psicoattive destinate alla distribuzione in altri Stati membri, come i negozi specializzati e i dettaglianti on line, nonché su altre caratteristiche dei rispettivi mercati degli stupefacenti. L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze dovrebbe sostenere gli Stati membri nella raccolta e nella condivisione di informazioni e dati accurati, raffrontabili e affidabili sull'offerta di stupefacenti.

Emendamento 8

**Proposta di direttiva
Considerando 6 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) È opportuno che gli Stati membri forniscano alla Commissione dati su diversi indicatori relativi agli interventi di contrasto attuati a livello nazionale sul loro territorio, inclusi gli impianti di produzione di stupefacenti smantellati, i reati di offerta di stupefacenti, i prezzi nazionali degli stupefacenti al dettaglio e le analisi forensi degli stupefacenti sequestrati.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fra cui il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, il diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato, e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati.

Emendamento

(8) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fra cui il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, il diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati, ***il diritto di accesso alla prevenzione sanitaria e il diritto di ottenere cure mediche.***

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero sviluppare ulteriormente l'approccio unionale basato sui diritti fondamentali, sulla prevenzione, sull'assistenza sanitaria e sulla riduzione del danno nell'ottica di aiutare gli utilizzatori di stupefacenti a superare la loro dipendenza e di ridurre l'impatto negativo di tali sostanze a livello sociale, economico e di salute pubblica.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Decisione quadro 2004/757/GAI Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione

1) All'articolo 1, il ***paragrafo*** 1 è sostituito dal seguente:

Emendamento

1) All'articolo 1, il ***punto*** 1 è sostituito dal seguente:

"stupefacenti":

- a) tutte le sostanze contemplate dalla Convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti (quale modificata dal protocollo del 1972) e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope;
- b) tutte le sostanze elencate in allegato;
- c) tutte le **nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, soggette a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive];**"

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Decisione quadro 2004/757/GAI

Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano punite le seguenti condotte intenzionali allorché non autorizzate:

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Decisione quadro 2004/757/GAI

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Sono escluse dal *campo* di applicazione della presente decisione quadro le condotte descritte al paragrafo 1, se tenute **dai loro**

"1. 'stupefacenti': **tutte le seguenti sostanze:**

- a) tutte le sostanze contemplate dalla Convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti (quale modificata dal protocollo del 1972) e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope;
- b) tutte le sostanze elencate in allegato;
- c) tutte le **miscele o soluzioni contenenti una o più sostanze di cui alle lettere a) e b).**"

Emendamento

1 bis) All'articolo 2, la parte introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente:

"1. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano punite le seguenti condotte intenzionali allorché non autorizzate **a norma del diritto nazionale:**"

Emendamento

1 ter) All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sono escluse **dall'ambito** di applicazione della presente decisione quadro le condotte descritte al paragrafo 1,

autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali.

se tenute **per uso** personale quale definito dai *rispettivi diritti nazionali.*"

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Decisione quadro 2004/757/GAI

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Per quanto riguarda le nuove sostanze psicoattive ***soggette a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive]***, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per applicare ad esse le disposizioni della presente decisione quadro entro 12 mesi dall'entrata in vigore della ***restrizione permanente di mercato***, e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

3. Per quanto riguarda le nuove sostanze psicoattive ***inserite nell'allegato della presente decisione quadro***, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per applicare ad esse le disposizioni della presente decisione quadro entro 12 mesi dall'entrata in vigore della ***modifica dell'allegato***, e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Decisione quadro 2004/757/GAI

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) Dopo l'articolo 9, è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 9 bis

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato della presente decisione quadro, in particolare per aggiungere a tale allegato nuove sostanze psicoattive soggette a una restrizione permanente di mercato ai sensi dell'articolo 13,

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Decisione quadro 2004/757/GAI
Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*2 ter) Dopo l'articolo 9, è inserito
l'articolo seguente:*

"Articolo 9 ter

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 bis è conferito alla Commissione per un periodo di dieci anni a decorrere da [entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di dieci anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per un ulteriore periodo di dieci anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di tale periodo.*
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 9 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente*

notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."